

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 marzo 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

<b>LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI</b>		<b>Ministero dell'interno</b>	
<u>LEGGE 14 marzo 2025, n. 35.</u>		DECRETO 27 dicembre 2024.	
Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. (25G00042) .....	Pag. 1	Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. (25A01884).....	Pag. 17
<u>DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36.</u>		<b>Ministero della giustizia</b>	
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00049).....	Pag. 1	DECRETO 22 gennaio 2025.	
<u>DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37.</u>		Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. (25A01937).....	Pag. 34
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00050).....	Pag. 3	<b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b>	
<b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b>		DECRETO 19 marzo 2025.	
<b>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b>		Nomina del commissario liquidatore della «Circolo Familiare di Cabiaglio società cooperativa a responsabilità limitata», in Castello Cabiaglio, in scioglimento. (25A01886).....	Pag. 40
DECRETO 13 marzo 2025.			
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma». (25A01786).....	Pag. 4		



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 marzo 2025, n. 35.

## **Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 (*Responsabilità*). — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-*bis*, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1276):

Presentato dall'on. Marta SCHIFONE (FDI) e altri, il 4 luglio 2023.

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, l'11 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente il 7, il 14 e il 21 febbraio 2024; il 20 marzo 2024; il 9 aprile 2024 e il 14 maggio 2024.

Esaminato in Aula il 20 maggio 2024 e approvato il 29 maggio 2024.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1155):

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, il 13 giugno 2024, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, il 19, il 20, il 26 e il 27 novembre 2024; il 3 dicembre 2024; l'8, il 14, il 23 e il 29 gennaio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 12 marzo 2025.

25G00042

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36.

## **Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;

Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l'articolo 19-*bis*;

Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state finora interpretate nel senso

